FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO IIIª SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 015/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 19 settembre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente; Avv. Maurizio Borgo – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Barbara Di Marzio e della Sig.ra Emanuela Fortunato in attività di Segreteria.

- 1. RICORSO A.S.D. PAVIA CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI:
- AMMENDA DI €1.000.00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE:
- INIBIZIONE FINO AL 31.10.2016 INFLITTA AL SIG. BRUNO IVANO, INFLITTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF PAVIA CALCIO A 5/MEDITERRANEA CALCIO A 5 DEL 14.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 Com. Uff. n. 801 del 18.5.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Pavia Calcio a 5 di Pavia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente; Prof. Andrea Lepore – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Barbara Di Marzio e della Sig.ra Emanuela Fortunato in attività di Segreteria.

- 2. RICORSO SIG. MAURIZIO BRAGHIN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PONSACCO 1920/SAVONA DEL 04.09.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 15 del 07.09.2016)
- La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dal Sig. Maurizio Braghin riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- 3. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €2.000,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AZ PICERNO/BISCEGLIE 1913 DON UVA DEL 4.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 15 del 07.09.2016)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società A.S. Bisceglie 1913 Don Uva A.P.D. di Bisceglie (Barletta-Andria-Trani) riduce la sanzione dell'ammenda a € 1.000,00 con diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Prof. Andrea Lepore – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Barbara Di Marzio e della Sig.ra Emanuela Fortunato in attività di Segreteria.

4. RICORSO POL. CITTA' DI CIAMPINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MACCIOCCA LORETO SEGUITO GARA CITTÀ DI CIAMPINO/VIVACE GROTTAFERRATA DEL 20.8.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 14 del 2.9.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Pol. Città di Ciampino di Ciampino (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 19 settembre 2016

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio